DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI

Art. 1

E' autorizzato il bando di un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai diplomati o laureati in farmacia o in chimica-farmacia condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confine di polizia ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o che abbiano subito carcerazioni per attivita' antifascista.

Versione in vigore dal 22 giugno 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici
Estremi	Legge 11 maggio 1951, n. 367
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-farmacisti-perseguitati-politici/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it